



Città di Marsala

Medaglia d'oro al valore civile

**ISTITUZIONE COMUNALE
"MARSALA-SCHOLA"**

REGOLAMENTO PROGRESSIONI TRA LE CATEGORIE

(art. 3 D.L. 9 giugno 2021 n.80 convertito con modificazioni in l. 6 agosto 2021 n. 113)

Approvato con Delibera CdA n. 23 del 6-8-2022

Art.1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni legislative contrattuali e ai sensi dell'art. 52 comma 1 bis dlgs 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dall'art.3 comma 1 D.L. 80 del 2021 convertito in L. 113/2021, le procedure di valutazione comparativa selettiva per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore.

Il sistema di progressione verticale consiste in una verifica dell'acquisizione in capo al personale di categoria immediatamente inferiore, competenze e capacità atte a indicare la possibilità di svolgere le attività di un diverso profilo professionale corrispondente a inquadramento giuridico in categoria superiore, in cui mutino le responsabilità, le relazioni, la complessità e il contenuto delle prestazioni.

L'Istituzione individua, in sede di approvazione del Piano Triennale Del Fabbisogno, i posti che possono essere coperti mediante le predette procedure valutative e comparative interne.

Art.2

Procedura di Progressione Verticale

L'art 52 comma 1 bis d.lgs 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dall'art.3 comma 1 D.L. 80 del 2021 convertito in L. 113/2021, disciplina l'Istituto delle pressioni verticali;

La Procedura per la Progressione Verticale ai sensi della legge 113 ha le seguenti caratteristiche:

- l'Istituzione ha facoltà, in sede di programmazione triennale del fabbisogno di risorse umane, di attivare le particolari progressioni verticali per un massimo del 50% dei posti da ricoprire;
- le progressioni verticali consentite consumano gli spazi assunzionali per il differenziale tra la spesa della categoria inferiore e la spesa da sostenere per la categoria superiore attribuita;
- le progressioni verticali si svolgono attraverso procedure di valutazioni comparative selettive riservate ai dipendenti interni.

Art.3

Condizioni e termini della procedura

Possono partecipare alle procedure di progressione verticale e dunque alla valutazione comparativa di selezione interna per il passaggio alla categoria superiore i dipendenti dell'Istituzione appartenenti alla categoria immediatamente inferiore in possesso dei medesimi requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno secondo le indicazioni dell'avviso di selezione, con una anzianità minima di 24 mesi nella categoria immediatamente inferiore;

Per personale interno o dipendente si intende esclusivamente il personale assunto dall'Istituzione a tempo indeterminato, destinatario del CCNL del Comparto funzioni locali, escluso qualsiasi rapporto di



lavoro e/o di prestazione di opera di diversa natura e comunque costituito a titolo precario o occasionale o con qualsiasi altra modalità prevista da specifiche disposizioni di legge.

I titoli di studio e professionali per l'accesso dall'esterno sono i seguenti:

-categoria B Posizione giuridica d'accesso B1: assolvimento dell'obbligo scolastico e o specifiche attestazioni richieste dall'avviso di selezione e dal profilo da ricoprire;

-categoria B Posizione giuridica d'accesso B3: assolvimento dell'obbligo scolastico e o specifiche attestazioni richieste dall'avviso di selezione e dal profilo da ricoprire;

-categoria C: diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale ed eventuali requisiti aggiuntivi previsti dall'avviso di selezione, o titolo di studio superiore.

-categoria D: diploma di laurea vecchio ordinamento (DL e Laurea Specialistica LS) o diploma di laurea magistrale (LM) o diploma di laurea triennale (LT).

Art. 4

Bandi di procedura comparativa

La selezione è indetta con delibera del CdA e successiva determinazione del Direttore, una volta approvato il piano triennale del fabbisogno occupazionale.

I bandi di procedura comparativa, predisposti dall'ufficio del Direttore, sono pubblicati per la durata di almeno 10 giorni all'albo pretorio on line dell'Istituzione e nel sito internet istituzionale Sezione amministrazione trasparente sotto sezione "bandi di concorso".

Il Bando deve indicare i seguenti elementi essenziali:

posto da ricoprire e i requisiti che i concorrenti devono possedere;

contenuto e termini per la presentazione della domanda;

criteri di valutazione;

composizione della Commissione Esaminatrice.


Un eventuale atto di riapertura dei termini, ricorrendone le circostanze, può essere adottato dopo la scadenza del bando originario, ma prima del provvedimento di ammissibilità delle domande e deve essere motivato.

Il provvedimento di riapertura dei termini viene pubblicato con le medesime modalità del Bando.

Le domande presentate in precedenza restano valide, con possibilità di integrazione dei documenti.

Il giorno del colloquio, qualora non indicato nel Bando, verrà comunicato con un preavviso di almeno 15 giorni.

Le assunzioni sono in ogni caso subordinate, espressamente, al rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni di personale nel tempo vigente.



Art. 5

Elementi di valutazione

In conformità al disposto di cui all'art 52 comma 1 bis dlgs 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dall'art.3 comma 1 D.L. 80 del 2021 convertito in l. 113 del 2021, costituiscono elementi di valutazione comparativa:

- a) la valutazione positiva della performance conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio;
- b) l'assenza di provvedimenti disciplinari;
- c) il possesso di titoli di studio, culturali e scientifici; le abilitazioni e le pubblicazioni;
- d) il possesso di titoli professionali, corsi di aggiornamento e di formazione;
- e) l'esperienza professionale posseduta, che deve essere tale da evidenziare le cognizioni acquisite in funzione delle capacità culturali e professionali, della qualità dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e della loro pratica traduzione nell'ambito operativo di assolvimento degli incarichi funzionali in precedenza espletati, delle acquisite specifiche responsabilità, degli incarichi rivestiti e delle eventuali mansioni superiori svolte;
- f) il positivo svolgimento di un colloquio che deve vertere sull'accertamento delle competenze professionali, sulla capacità di fornire soluzioni operative e sull'accertamento delle capacità, attitudini e motivazioni.

Art. 6

Punteggio valutazione positiva della performance individuale

Alla valutazione della performance individuale del candidato, espressa in termini di punteggio medio conseguito nel triennio precedente all'anno di indizione della selezione, **sono attribuiti massimo punti 30** secondo la specifica che segue:

per l'accesso alla cat. giuridica B) valutazione cat. giuridica A) e per l'accesso alla cat. giuridica C) valutazione cat. giuridica B)

- valutazione 75 punti 30
- valutazione da 73,50 a 74,99 punti 25
- valutazione da 72,50 a 73,49 punti 20
- valutazione da 71,50 a 72,49 punti 15
- valutazione da 69,50 a 71,49 punti 10
- valutazione da 60 a 69,49 punti 5

per accesso alla cat. giuridica D) valutazione cat. giuridica C)

- valutazione 100 punti 30

- valutazione da 97,50 a 99,99 punti 25
- valutazione da 94,50 a 97,49 punti 20
- valutazione da 84,50 a 94,49 punti 15
- valutazione da 74,50 a 83,49 punti 10
- valutazione da 60 a 74,49 punti 5

Art.7

Punteggio per titoli di studio e abilitazioni professionali

I titoli di studio utili per l'ammissione alla procedura sono valutati max 15 punti secondo la specifica seguente:

per i posti per i quali è richiesta la laurea,

- punti 15 per la laurea conseguita con lode;
- Punti 14 per la laurea conseguita con votazione di 110;
- Punti 10 per la laurea conseguita con votazione da 105 a 109;
- Punti 5 per la laurea conseguita con votazione da 100 a 104;
- Punti 4 per la laurea conseguita con votazione inferiore a 100.

per i posti per i quali è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado,

- Punti 15 per il diploma conseguito con lode;
- Punti 14 per il diploma conseguito con votazione di 100 o equivalente;
- Punti 10 per il diploma conseguito con votazione da 95 a 99;
- Punti 5 per il diploma conseguito con votazione da 90 a 94;
- Punti 4 per il diploma conseguito con votazione inferiore a 90.

I titoli di studio ulteriori a quello richiesto e le abilitazioni professionali sono valutati **max punti 15** secondo la specifica che segue:

per la cat. giuridica B) posiz 1 e per la cat. giuridica B) posiz 3

- o diploma di laurea punti 10
- o diploma di secondo grado punti 5

per la cat. giuridica C)

- diploma di laurea punti 15
- ulteriore diploma di secondo grado punti 5

per la cat. giuridica D)

- ulteriore diploma di Laurea punti 10

<input type="checkbox"/> corso di alta formazione o Master o Dottorato di Ricerca	punti 5
<input type="checkbox"/> abilitazione Albo o Ordine Professionale o Pubblicazioni	punti 5

Art. 8

Punteggio per corsi di aggiornamento e di formazione

I corsi di aggiornamento e di formazione sono valutati max punti 15 secondo la specifica che segue:

corso di aggiornamento e di formazione di durata non inferiore a 4 ore	punti 1,20
corso di aggiornamento e di formazione di durata non inferiore a 10 ore	punti 1,40
corso di aggiornamento e di formazione di durata non inferiore a 20 ore	punti 1,50
corso di aggiornamento e di formazione di durata non inferiore a 40 ore	punti 1,60
corso di aggiornamento e di formazione di durata non inferiore a 80 ore	punti 1,80
corso di aggiornamento e di formazione di durata non inferiore a 90 ore	punti 2,50

Art. 9

Punteggio per esperienza professionale

L'esperienza professionale maturata è valutata sino a max di 30 punti secondo la specifica che segue:

- Cognizioni specialistiche acquisite ed esperienza strutturata in ragione del significativo contenuto di professionalità, della loro natura concettuale e della loro pratica traduzione nell'ambito operativo di assolvimento funzionale caratterizzante i profili riferibili alla categoria oggetto di selezione - **massimo punti 25**

posizione organizzativa per cat. giur. C)	punti 15
assunzione cat. giur. B)	punti 10
mansioni superiori per ogni semestre di esercizio	punti 5
specifiche responsabilità per ogni anno	punti 5
encomi, note di merito	punti 5

- posizione economica acquisita

cat. giur. A)

<input type="checkbox"/> posizione 6	punti 10
<input type="checkbox"/> posizione economica da 4 a 5	punti 7
<input type="checkbox"/> posizione economica da 3 a 4	punti 5
<input type="checkbox"/> posizione economica 2	punti 3

cat. giur. B) posizione iniziale 1

<input type="checkbox"/> posizione 8	punti 10
<input type="checkbox"/> posizione economica da 6 a 7	punti 7
<input type="checkbox"/> posizione economica da 4 a 5	punti 5
<input type="checkbox"/> posizione economica da 2 a 3	punti 3

cat. giur. B) posizione iniziale 3

<input type="checkbox"/> posizione 8	punti 10
<input type="checkbox"/> posizione economica da 6 a 7	punti 7
<input type="checkbox"/> posizione economica da 4 a 5	punti 5

cat. giur. C)

<input type="checkbox"/> posizione 6	punti 10
<input type="checkbox"/> posizione economica da 4 a 5	punti 7
<input type="checkbox"/> posizione economica da 3 a 4	punti 5
<input type="checkbox"/> posizione economica da 2 a 3	punti 3

Art. 10 **Punteggio per il colloquio**

La valutazione del colloquio, vertente sull'accertamento delle competenze professionali, sulla capacità di fornire soluzioni operative e sull'accertamento delle capacità, attitudini e motivazioni, è compensata con un massimo di punti 40.

Art. 11 **Commissione Esaminatrice**

La Commissione Esaminatrice, nominata con Provvedimento del Direttore dell'Istituzione, è composta dal Direttore, che la presiede, e da due componenti interni o esterni all'Istituzione ed è assistita da un Segretario, dipendente dell'Istituzione almeno di cat. C).

La Commissione procede alla valutazione dei titoli in base alla documentazione inserita nei fascicoli personali dei dipendenti e alla ulteriore certificazioni eventualmente allegate dai candidati nella domanda di partecipazione.

Esperito il colloquio motivazionale, la Commissione attribuisce ai candidati la votazione complessiva, risultante dalla somma dei punteggi assegnati per i titoli di studio e professionali e quelli conseguiti nel colloquio.

La votazione minima richiesta è fissata in punti 48/100 per i titoli e in punti 25/40 per il colloquio.

M
gt

Il Responsabile del Servizio Personale pone in essere gli atti inerenti e conseguenti al Provvedimento del Direttore.

Art. 12 **Formazione della graduatoria finale**

La graduatoria finale è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il più giovane di età.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie.

La graduatoria e la nomina dei vincitori della selezione è approvata con determinazione del Direttore.

Il Responsabile del Servizio Personale pone in essere gli atti inerenti e conseguenti al Provvedimento del Direttore.

Le graduatorie verranno utilizzate esclusivamente nel limite dei posti previsti nella procedura comparativa.

Con i vincitori verrà sottoscritto un nuovo contratto individuale di lavoro, con inquadramento nella categoria immediatamente superiore (posizione economica iniziale) previo accertamento della veridicità del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. I vincitori sono esonerati, previo consenso, dallo svolgimento del periodo di prova in conformità a quanto disposto dal CCNL Comparto Funzioni locali vigente.

Art. 13 **Revoca della selezione**

L'Istituzione può revocare, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la procedura quando l'interesse pubblico lo richieda, previa informativa sindacale. Dell'avvenuta revoca deve essere data comunicazione ai concorrenti.

Art. 14 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso dell'approvazione.

L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta la modifica di eventuali disposizioni interne e regolamentari, in contrasto con lo stesso. Successive disposizioni di legge, se incompatibili, modificano automaticamente le disposizioni regolamentari in contrasto.

